

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERTI-DANTE" DI FIRENZE

Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico serale
Via San Gallo, 68 – 50129 Firenze (FI) – Tel. 055/484927 Fax 055/486787
Sede Associata – Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel. 055/2480088 – Fax 055/2480415
Sede Associata – Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 tel. 055/490268
e-mail: fiis03200c@istruzione.it; Pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.liceoartisticofi.it
Cod. Mecc. FIIS03200C - Cod. fisc. 94276800482 - C.U. UFMV5P

I.I.S. - "ALBERTI - DANTE"-FIRENZE **Prot. 0012163 del 21/11/2019** 07 (Uscita)

Firenze, 21 Novembre 2019

AI PERSONALE DOCENTE AI PERSONALE ATA AL VCARIO PROF.SSA VIVIANI AI RESPONABILI DI PLESSO DELLE SEDI AI DSGA AL SITO WEB

CIRCOLARE N°182

OGGETTO: PERMESSI BREVI RETRIBUITI SOGGETTI A RECUPERO (Art. 16 del CCNL comparto Scuola)

Di seguito la normativa che regola quanto in oggetto.

L'art. 16 del CCNL comparto Scuola dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

È previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

I permessi orari spettano a tutto il personale della scuola senza esclusione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato compreso il personale in regime di part time.

I permessi danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri per "esigenze personali" adottando così una flessibilizzazione dell'orario di lavoro, di portata indubbiamente limitata, la cui realizzazione è affidata all'iniziativa del dipendente.

Le esigenze personali del lavoratore previste dall'art. 16 possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. I motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Ciascun dipendente individua le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale. Il Contratto non ha individuato, in via preventiva ed espressa, nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio. Neppure viene richiesta, a tal fine, l'esibizione di una particolare documentazione giustificativa. Pertanto, le esigenze del lavoratore non debbano essere documentate o certificate.

In linea di massima, in base ai principi di logica e ragionevolezza, sembrerebbe opportuno che il lavoratore presenti la richiesta in via preventiva e con un congruo anticipo al fine di consentire

STILLUO DI DIGLE AN EA PERIORE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERTI-DANTE" DI FIRENZE

Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico serale
Via San Gallo, 68 – 50129 Firenze (FI) – Tel. 055/484927 Fax 055/486787
Sede Associata – Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel. 055/2480088 – Fax 055/2480415
Sede Associata - Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 tel. 055/490268
e-mail: fiis03200c@istruzione.it; Pec: fiis03200c@istruzione.it; sito web: www.liceoartisticofi.it

Cod. Mecc. FIIS03200C - Cod. fisc. 94276800482 - C.U. UFMV5P

alla scuola di adottare le opportune misure organizzative per fronteggiare l'assenza dello stesso. Sul piano generale, però, non sembra che sussistano impedimenti circa il fatto che lavoratore possa presentare la richiesta anche nella stessa giornata in cui lo stesso intenda fruire del permesso, soprattutto nei casi di urgenza oppure in presenza di situazioni imprevedibili.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.

Il limite annuale massimo dei permessi del personale ATA che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore.

Le ore di permesso dovranno essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Il permesso breve, a differenza del permesso per motivi personali o familiari di cui all'art. 15/2 CCNL comparto Scuola, non si configura come un "diritto" del dipendente in quanto spetta sempre al dirigente valutare se concedere o meno il permesso. È bene però precisare che la valutazione del dirigente, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi eventualmente addotti dal dipendente, ma solo sulla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola. Pertanto, ai fini della concessione, il dirigente deve valutare la compatibilità con le esigenze di servizio in quanto l'art. in questione dispone che i permessi sono appunto attribuiti ...compatibilmente con le esigenze di servizio... - Ad esempio, per la fruizione del permesso al personale docente potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola stessa.

Per un eventuale diniego dei permessi al personale ATA (diniego che potrà avvenire per esigenze di servizio) il dirigente acquisirà il parere del Dsga.

La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate: - L'eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori). - È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Per i docenti va identificata nell'ora di lezione. –



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERTI-DANTE" DI FIRENZE

Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico serale
Via San Gallo, 68 – 50129 Firenze (FI) – Tel. 055/484927 Fax 055/486787
Sede Associata – Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel. 055/2480088 – Fax 055/2480415
Sede Associata - Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 tel. 055/490268
e-mail: fiis03200c@istruzione.it; Pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.liceoartisticofi.it

Cod. Mecc. FIIS03200C - Cod. fisc. 94276800482 - C.U. UFMV5P

Per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore. La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero: -

non si verifica la necessità del recupero;

oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento: malattia, congedi per maternità ecc.

Pertanto, considerata la normativa sopracitata, si comunica che le ore usufruite dai docenti per i permessi brevi saranno recuperate secondo le seguenti modalità:

il referente di plesso potrà richiedere il recupero al docente per sostituzioni con anticipo minimo di un giorno. In casi straordinari, per sopperire ad urgenze, si potrà richiedere il recupero anche senza alcun preavviso.

Il docente potrà o meno rendersi disponibile e verrà comunque tenuta traccia in un apposito registro dell'avvenuto o non avvenuto recupero. Trascorsi due mesi, per i docenti a cui sia stato chiesto di recuperare, ma che non abbiano dato la disponibilità al recupero, le ore di permesso usufruite, come stabilito dalla normativa, saranno decurtate dalle spettanze maturate in busta paga.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Urciuoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93